

I cittadini che non rispettano le prescrizioni rischiano il processo per reato di epidemia

# Contenimento, chi sgarra paga

## Fino a 12 anni di carcere per chi viola la quarantena

DI GIULIA MENTASTI  
E STEFANO LOCONTE

**C**ittadini a rischio processo per reato di epidemia. Carcere fino a 12 anni se diffondono il virus: violare le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 potrebbe trasformare il comune cittadino in un efferato criminale.

Dal non rispetto degli obblighi di quarantena al rilascio di dichiarazioni mendaci, il rischio che scattino denunce e che ci si trovi nei prossimi mesi ad affrontare procedimenti penali non è remoto anche per chi non ha mai visto un'aula di tribunale.

Certo, le misure adottate dai provvedimenti delle ultime settimane, già inasprite dai Dpcm dell'8 e 9 marzo ma ancor più dall'ultimissimo del 22 marzo, hanno imposto un radicale cambiamento degli stili di vita: si è cominciato dall'obbligo di evitare assembramenti e la frequenza di luoghi affollati, al perentorio monito di non uscire di casa.

E se le reazioni di paura all'inizio manifestate, quali gli assalti ai supermercati e ai treni, sono parsi comportamenti umanamente comprensibili, dinanzi ai dati che attestano una crescita esponenziale del contagio tale da imporre misure ancor più rigide va ricordato che tali condotte sono tuttavia giuridicamente sanzionabili, anche sul piano penale.

### I reati in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm.

Innanzitutto, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento ministeriale è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., che, sotto la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità», punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ma questa meno grave pena vale solo «se il fatto non costituisce un più grave reato»: infatti, pur essendo autorizzati gli spostamenti «per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute» (mentre da ieri non è più consentito il rientro nel proprio comune di residenza o di domicilio), ci si è richiamati alla respon-

### Covid-19: cittadini a rischio procedimento penale

REATO contestabile	PENA irrogabile
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.)	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)	Reclusione fino a due anni.
Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)	Reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva la morte di più persone, reclusione da tre a dodici anni.

sabilizzazione dei singoli cittadini, così che l'onere di dimostrare la sussistenza delle predette circostanze incombe sull'interessato, e può essere assolto producendo alle Forze dell'Ordine un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000.

Dunque, considerato che la veridicità delle autodi-

chiarazioni potrà essere verificata ex post, attenzione a quello che si dice: chi dichiarerà il falso nell'autocertificazione, risponderà del reato di cui all'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», ovvero la condotta di chiunque attesta

falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Reato di epidemia? Ma non è tutto.**

A sottolinearlo è la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle «aree a contenimento rafforzato» adottata dal Ministro dell'interno Lamorgese e

che, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, ha sollecitato il personale operante «a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del Dpcm, possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all'art. 452 c.p.». Si tratta del reato che sotto la rubrica «Delitti colposi contro la salute pubblica», punisce «chiunque» commette, per colpa, per quanto qui rileva, il reato di cui all'art. 438, c.p., ossia il reato di Epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. La pena, asprissima, la seguente: la reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di aver colposamente diffuso l'epidemia; ma se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di dodici anni.

© Riproduzione riservata

DA MERCOLEDÌ 25 MARZO  
IN EDICOLA CON

**GUIDA FISCALE**

**Italia Oggi**

6,00 euro\*  
\*I.P. PREZZO DI VENDITA

**Il decreto legge Cura Italia**

La moratoria sui finanziamenti  
L'obolo di 600 euro alle partite Iva  
La proroga di Iva, ritenute e contributi  
Gli adempimenti fiscali al 30 giugno  
La sospensione dei termini processuali  
L'obbligo di smart working nella Pa.  
Il congedo lavorativo per i genitori  
Nove settimane di cassa integrazione

Disponibile anche sul sito  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

IN EDICOLA CON

**GUIDA FISCALE**

**Italia Oggi**

6,00 euro\*  
\*I.P. PREZZO DI VENDITA

**Ristrutturare casa**

**Il bonus facciate e tutti gli altri sconti fiscali**

La detrazione del 90% per rifarsi il look  
Il credito d'imposta sulla sicurezza  
Gli sconti fiscali sulle ristrutturazioni  
Il bonus per i mobili e il bonus verde  
Sconto in fattura e cessioni del credito  
La nuova imposta locale sugli immobili  
Le modifiche all'Ivic (case all'estero)

In collaborazione con **CONEDILIZIA**

Disponibile anche sul sito  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)